



# CITTÀ DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)

IL SINDACO

CITTA' DI FIUMICINO  
PROVINCIA DI ROMA

16 APR 2015

Prot. N° 29975

ORDINANZA N. 21 DEL 16/04/2015

- Visto** il R.D. 30/03/1942 n. 327, di approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione, come successivamente integrato e modificato;
- Visto** il D.P.R. 15/02/1952 n. 328, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, come successivamente integrato e modificato;
- Visto** il DPR 24/7/1977 n. 616 in materia di deleghe di competenze amministrative dello stato alle Regioni ed in particolare l'art. 59 che delega alle Regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative;
- Visto** il D.P.R. 08/06/1982 n. 470, recante "Attuazione della direttiva 76/170/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione;
- Visto** altresì l'art. 4 lettera c) del medesimo D.P.R. 08/06/1982 n. 470;
- Visto** il D.Lgs. 31/3/98 n. 112: "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali" ed in particolare l'art. 105;
- Vista** la Legge Regione Lazio 19/12/1995 n. 59, in materia di sub-delega ai Comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale;
- Vista** la Legge Regione Lazio 06/08/1999 n. 14, in materia di organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione di decentramento amministrativo;
- Vista** la legge 4 Dicembre 1993 n. 494 "conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 Ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione del canoni relativi a concessioni demaniali marittime";
- Vista** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all'assistenza all'integrazione ed ai diritti delle persone disabili e successive modifiche;
- Vista** la delibera della Giunta Regione Lazio n. 2816 del 25/5/99: "Sub delega di compiti e funzioni amministrative ai Comuni in materia di Demanio Marittimo, ai fini turistici e ricreativi";
- Viste** le delibere della Regione Lazio n. 1705 del 18/07/00, n. 1161 del 30/07/01, n. 373 del 24/04/03, e n. 543 del 18 novembre 2011, recanti linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della legge Regione Lazio 06/08/1999 n. 14;
- Vista** la Legge Regionale n. 13 del 6 agosto 2007. Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla Legge Regionale n. 16 del 6 agosto 1999 e (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche;
- Visto** il Regolamento Regionale n. 11 del 15 luglio 2009. Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico - ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari.
- Visto** il D.C.P.M. 21/12/95 riguardante l'elencazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega di funzioni alle Regioni ai sensi dell'art 59 del D.P.R. 616/77 e del D.P.R. 469/87;
- Vista** la Legge 31 marzo 1998, n° 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- Vista** la legge 287/91 “Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sulle attività dei pubblici servizi”;
- Vista** la Legge 5 febbraio 1992, n° 104 contenente norme per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
- Vista** la legge Comunitaria - Legge 15 dicembre 2011, n. 217 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010. (12G0001);
- Vista** la Legge n° 286 del 24.11.2006 e la Legge n. 296 del 27.12.2006 e s.m.i., recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;
- Visto** l’art. 254 della L. n. 296 del 27.12.2006;
- Viste** le circolari emanate in materia dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- Visto** l’art. 1 comma 251, lettera e) della Legge Finanziaria 2007;
- Vista** le precedenti Ordinanze Balneari;
- Vista** la deliberazione Consiglio Comunale del 21 dicembre 2011, n.64;
- Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 2012, n.60;
- Vista** la vigente Ordinanza che approva il “Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Roma”, emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Roma;
- Vista** la vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare per la disciplina delle attività balneari emanata dalla Capitaneria di Porto di Roma, con la quale sono state dettate prescrizioni volte ad assicurare la fruizione a scopo balneare e ricreativo delle aree demaniali in genere, ed in particolare degli specchi acquei frequentati dai bagnanti;
- Visti** gli articoli 28, 30, 68, 80, 81, 1161, 1164, 1174 del Codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo regolamento di esecuzione;
- Visto** il regolamento regionale n. 11 del 15 maggio 2009;

## **ORDINA**

per i motivi esposti in premessa, che si intendono qui richiamati, di disciplinare l’uso degli arenili come da disposizioni indicate nel sottoscritto articolato:

### **Art. 1**

#### **Disposizioni generali**

1. La presente ordinanza si applica a chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione frequentate dai bagnanti quali: stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere attrezzate, complessi balneari pubblici, complessi balneari sociali, colonie marine, rimessaggi nautici compresi i rispettivi specchi acquei antistanti, nonché ai bagnanti e/o frequentatori delle spiagge libere.

2. Il presente provvedimento opera nel rispetto e nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla competente Capitaneria di Porto in merito al corretto utilizzo degli specchi acquei, con particolare riferimento alla balneazione. Si intendono pertanto interamente richiamate tutte le vigenti Ordinanze emanate dalla Capitaneria del Circondario Marittimo di Roma in materia di attività nautica e diportistica, di obblighi di assistenza e salvataggio durante la stagione balneare, di navigazione all’interno di specchi acquei riservati alla balneazione.



## **Art. 2** **Stagione balneare**

1. La stagione balneare 2015 inizia il **15 maggio** e termina il **30 settembre**, ferma restando la possibilità, da parte di concessionari, di anticipata apertura a partire dal giorno **25 aprile**, con ossequanza del relativo obbligo di erogazione dei servizi di spiaggia e salvataggio a mare.

2. Potranno essere autorizzate dal Servizio Demanio Marittimo comunale eventuali richieste di sospensione delle attività di erogazione dei servizi di spiaggia e di salvataggio a mare a partire dal 15 settembre.

3. Come da disposizioni dell'ordinanza balneare 2014, l'attività elioterapica nelle strutture suindicate è già autorizzata fino ad apertura della stagione balneare 2015 sulla base della comunicazione inviata all'Amministrazione Comunale.

4. Nel periodo compreso tra il 15/09 e la successiva apertura delle strutture destinate alla balneazione di cui all'art. 1 (che dovrà avvenire comunque non oltre il 1° giugno), i concessionari potranno svolgere attività elioterapica all'interno delle proprie strutture balneari, fornendone preventiva comunicazione al Servizio Demanio Marittimo comunale.

5. L'apertura delle strutture balneari per lo scopo anzidetto sarà altresì consentita a condizione che i concessionari forniscano evidente comunicazione agli utenti delle strutture, a mezzo di idonea cartellonistica ed ogni altro mezzo opportuno da posizionare all'interno della struttura balneare, recante l'avviso (in almeno due lingue) circa l'assenza dei servizi di assistenza e salvataggio a mare.

## **Art. 3** **Orario di balneazione**

1. L'apertura delle strutture di cui all'art.1 della presente Ordinanza ha inizio alle ore 09,00 e termina non prima delle ore 19,00 e non dopo le ore 20,00. L'apertura dei servizi commerciali accessori seguirà l'orario previsto dalla normativa comunale vigente per il commercio.

2. L'orario di balneazione, durante il quale devono essere forniti i servizi di assistenza e di primo soccorso è il seguente: dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Tali servizi devono essere garantiti senza alcun tipo di interruzione per l'intera durata dell'orario di balneazione e il servizio di assistenza e salvataggio deve essere garantito senza soluzione di continuità per l'intero orario della balneazione, assicurando la corretta sostituzione degli addetti sia in caso di necessità, sia per consentire la turnazione degli stessi.

3. E' consentita una sospensione temporanea del servizio di assistenza bagnanti alle seguenti condizioni:

- a) la sospensione abbia una durata massima di un'ora nell'arco temporale compreso tra le ore 13.00 e le ore 15.00;

- b) la sospensione avvenga nell'ora indicata da ciascuna struttura balneare, costante per l'intera stagione balneare ed organizzata, a cura e sotto la diretta responsabilità dei concessionari/gestori delle strutture balneari, tra le postazioni limitrofe in maniera tale da garantire, comunque la continuità del servizio di assistenza bagnanti;

- c) per l'intero periodo di sospensione sia issata la bandiera rossa sulla postazione di controllo interessata;

- d) sia comunicato chiaramente l'orario di sospensione mediante cartelli indicatori posti all'ingresso della struttura balneare ed in prossimità della battigia, nonché a mezzo altoparlante all'inizio ed alla fine della sospensione, nonché più volte durante lo stesso.

4. Qualora non sia possibile attuare, per qualsiasi motivo, anche una sola delle condizioni suddette, non è consentito al concessionario/gestore della struttura balneare di potersi avvalere della possibilità di sospensione temporanea del servizio assistenza ai bagnanti.

5. Lo svolgimento del servizio di assistenza ai bagnanti deve essere garantito nel rispetto dell'ordinanza della Capitaneria di Porto n. 20/2012 art. 9 e s.m.i.. Deve essere inoltre garantito il servizio di salvamento ad hoc per le piscine all'interno degli stabilimenti balneari.

#### **Art. 4**

#### **Attività consentite nelle strutture balneari**

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11 della legge 217/11 e successive modifiche e integrazioni, per le imprese turistico balneari ovvero per le concessioni demaniali marittime (stabilimenti balneari, esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive, esercizi commerciali) sono consentite, oltre allo svolgimento delle attività indicate nell'atto di concessione e/o autorizzazione integrativa del Servizio Demanio Marittimo (e eventuali ulteriori autorizzazioni di legge), le attività di somministrazione di alimenti e bevande e intrattenimenti musicali, secondo quanto riportato nel predetto articolo di legge, nonché in base a quanto stabilito dal successivo articolo 9.

#### **Art. 5**

#### **Divieto di balneazione**

1. La balneazione è vietata:

a) nelle zone permanentemente o temporaneamente interdette con apposita provvedimento e/o Ordinanza delle autorità competenti;

b) nelle zone previste dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare per la disciplina delle attività balneari emanata dalla Capitaneria di Porto di Roma, con la quale sono state dettate prescrizioni volte ad assicurare la fruizione a scopo balneare e ricreativo delle aree demaniali in genere, ed in particolare degli specchi acquei frequentati dai bagnanti.

2. E' inoltre permanentemente interdetta la sosta e/o il transito sulle scogliere frangiflutti od opere similari poste a difesa della costa, ad esclusione delle opere appositamente attrezzate sulle quali sia autorizzato il transito da parte dell'Amministrazione comunale. A tal proposito i concessionari sono tenuti a dare avviso all'utenza (a mezzo di idonea cartellonistica ed ogni altro mezzo ritenuto opportuno) circa l'interdizione sopra indicata nei tratti di arenile di propria competenza.

#### **Art. 6**

#### **Disciplina delle aree in concessione a strutture balneari**

1. Il concessionario deve curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare e nello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia.

2. Il servizio di raccolta differenziata porta a porta presso le attività balneari in concessione dovrà essere svolto secondo le modalità già indicata nell'Ordinanza n. 73/2014 ed in particolare come di seguito indicato:

o allestendo a propria cura e spese all'interno dell'area affidata in concessione e o in convenzione ed in posizione confinante e facilmente accessibile dalla viabilità pubblica, dalle aree appositamente delimitate in cui collocare i contenitori carrellati per la raccolta differenziata;



- realizzando la delimitazione delle suddette aree mediante recinzioni esclusivamente in legno e/o altro materiale di facile rimozione, di altezza massima da terra pari a m. 1,80 e di dimensioni massime in pianta pari a m. 2,5 x m. 5,00;
  - per le strutture prive di aree in concessione, l'area delimitata potrà essere realizzata mediante una pedana in legno collocata sull'arenile nelle immediate vicinanze del varco di accesso al mare;
  - conferendo i rifiuti all'interno delle suddette aree delimitate nel rispetto del vigente calendario di raccolta estivo;
  - garantendo agli operatori dell'ATI la piena e completa accessibilità alle suddette aree.
3. Per tutte le concessioni, ove previsto nell'atto concessorio o da atto integrativo, al fine di garantire la vivibilità ed una ordinata utilizzazione delle spiagge i concessionari dovranno posizionare gli ombrelloni, così come indicato dalla Delibera Regione Lazio n. 1161 del 2001 – Capo IV – paragrafo I comma 6;
4. I servizi igienici per disabili di cui alla Legge n. 104/92 e s.m.i., devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione;
5. Le strutture balneari dotate di parcheggio interno dovranno individuare apposite postazioni riservate ai disabili di cui alla Legge n. 104/92 ed individuate con apposita segnaletica.

## Art. 7

### Attività vietate

1. La fascia di arenile di metri 5 dalla battigia deve essere lasciata libera allo scopo di consentire il libero transito.

2. Sugli arenili destinati a spiagge libere attrezzate è vietato il preposizionamento delle attrezzature balneari (lettini, ombrelloni, sdraio) ad esclusione delle cataste dei lettini che dovranno essere rimosse e riposte negli appositi depositi entro e non oltre l'orario della balneazione.

3. E' inoltre vietato:

a) compiere atti o giochi che possano costituire pericolo o arrecare molestie ai bagnanti semprechè non avvengano negli spazi appositamente attrezzati dal concessionario e/o autorizzati con apposito provvedimento Comunale. Tale divieto è esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti;

b) fatto salve le deroghe concesse dall'Amministrazione Comunale, anche a seguito di sentenza del T.A.R. Lazio e quanto stabilito al successivo comma, condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di guinzaglio o museruola, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto le unità cinofile di salvataggio al guinzaglio, accompagnate da personale istruttore munito di brevetto in corso di validità e rilasciato dalle competenti Amministrazioni ed i cani adibiti al servizio di guardiania per il periodo compreso nell'orario di chiusura al pubblico delle strutture balneari, nonché quelle a servizio delle forze dell'ordine condotte nell'ambito e per i fini delle rispettive attività di istituto. Sono inoltre escluse dal divieto, nell'ambito delle spiagge libere in gestione al Comune, anche a mezzo di convenzioni di cui al comma 2 dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 11/2009, i cani per ausilio e/o compagnia alle persone diversamente abili (purchè al guinzaglio e/o con museruola). I concessionari hanno tuttavia facoltà, nell'ambito del proprio impianto e previa autorizzazione delle Autorità competenti sotto il profilo igienico-sanitario, di individuare aree debitamente attrezzate per l'accoglienza di animali domestici, per un massimo di n. 10 animali per ogni struttura balneare, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare nonché il decoro e la pulizia dei luoghi;

c) accendere fuochi o fornelli e/o qualsiasi altra fonte di produzione di calore mediante combustione sull'arenile. L'accensione dei fuochi d'artificio deve essere preventivamente



autorizzata ai sensi di legge e deve avvenire dalle h. 19 fino alle h. 24. Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate ed adeguatamente motivate. I competenti uffici comunali in materia di demanio marittimo esprimeranno il proprio nulla osta su istanza di parte, corredata dal parere favorevole dell'ENAC ai sensi del nuovo articolo 707 del Codice della Navigazione;

d) transitare e sostare sugli arenili con veicoli di qualsiasi genere, fatta eccezione per quelli adibiti al servizio di Polizia e di soccorso, ed a quelli utilizzati per la pulizia degli arenili nonché quelli di cui al successivo articolo 16. L'accesso ai veicoli destinati a servizi ulteriori delle attività balneari (quali carico e scarico merci, trasporto e collocazione attrezzature balneari, ecc.) è consentito limitatamente alle fasce orarie dalle ore 7,30 alle 9,00 del mattino e dalle 19,30 alle 24,00 della sera. La pulizia delle spiagge con mezzi meccanici rimane comunque vietata nell'orario di balneazione di cui all'art. 3;

e) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici - ad eccezione di quelli di soccorso - la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza esclusi i mezzi di soccorso;

f) lasciare in sosta natanti, qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento in sicurezza dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati al noleggio e alle attività sportive autorizzate dall'Amministrazione comunale di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;

g) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie sdraio, tende od altre attrezzature comunque denominate;

h) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei (entro i 500 mt. dalla battigia) con qualsiasi tipo di veicolo anche sportivo a quote inferiori a 300 mt., nonché ammarare, atterrare e decollare;

i) nelle spiagge libere al pubblico uso è vietato collocare tende di qualsiasi tipo in forma permanente o per finalità di campeggio e/o sosta oltre l'orario di balneazione. È altresì vietato parcheggiare e/o sostare con roulotte, campers e simili nelle spiagge libere al pubblico uso;

j) al fine di non arrecare disturbo ai residenti, è vietato altresì, ogni altra attività che produca rumore, ivi compresa la riproduzione musicale, dalle ore 13,00 alle 16,00 e dalle ore 24,00 alle ore 8,00 del mattino successivo, ad eccezione del periodo compreso tra il 1 luglio 2015 al 31 agosto 2015 dove il divieto vige dalle ore 13,00 alle 16,00 e dalle ore 01,00 alle ore 8,00;

k) l'uso del sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;

l) gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;

m) è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia;

n) effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei di manifestini ovvero altro materiale, salva preventiva autorizzazione comunale;

o) il danneggiamento, l'estirpazione, la raccolta e la detenzione delle associazioni vegetali della duna, nonché il calpestio delle aree dunali siano esse recintate e non;

p) svolgere manifestazioni su aree all'interno della Riserva del Litorale Romano senza l'autorizzazione dei competenti uffici comunali preposti alla gestione delle misure di salvaguardia dettate dal DM 29.3.1996 istitutivo della Riserva;

q) esercitare qualsiasi tipo di pesca, compresa la pesca con la canna e/o lenza da riva nella fascia di mare di 200 metri dalla costa e dalla spiaggia frequentata da bagnanti, tra le 09.00 e le 19.00.



## **Art. 8** **Altri divieti**

1. Sono altresì vietate sull'intero litorale di competenza comunale:
- a) attività di campeggio libero;
  - b) arrecare pregiudizio alla flora spontanea ed alla fauna selvatica con particolare riguardo alle aree all'interno della Riserva del Litorale Romano.

## **Art. 9** **Uso delle aree demaniali marittime per manifestazioni**

1. Nelle concessioni demaniali marittime, di cui all'art. 4, lo svolgimento durante la stagione balneare di manifestazioni (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli etc.) di breve durata (comunque non superiori a 2 giorni) che non comportino l'installazione di strutture di difficile rimozione, e che non interferiscano con attività balneari regolarmente autorizzate, è subordinato a preventiva autorizzazione dei competenti Uffici comunali competenti in materia di demanio marittimo, da richiedersi di norma almeno 20 giorni prima dell'evento.

2. Ferme restando le ordinarie autorizzazioni per le manifestazioni suindicate, nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto 2015 ed in deroga a quanto previsto nell'Ordinanza n. 13 del 13 febbraio 2015, gli intrattenimenti musicali, danzanti, arte varia, spettacoli e concerti dal vivo possono essere organizzati giornalmente con il limite massimo di capienza di n. 700 (settecento) persone senza ulteriore autorizzazione per coloro i quali siano già in possesso di autorizzazione comunale all'esercizio di attività musicali.

3. Nelle giornate dal lunedì al venerdì, sempre per il periodo sopraindicato, gli eventi con una capienza di persone compresa tra 700 e il limite massimo di 2000 potranno essere organizzati, previo rilascio di autorizzazione da parte del Servizio Attività Produttive (da richiedersi di norma almeno 20 giorni).

4. Nelle giornate di sabato, domenica e festivi, sempre nel periodo sopraindicato, gli eventi con una capienza compresa tra n. 700 persone e il limite massimo di n. 2000 (duemila) persone potranno svolgersi esclusivamente nella fascia oraria che va dalle ore 20 fino alle ore 1,00 e sempre previo rilascio di autorizzazione da parte del Servizio Attività Produttive da richiedersi almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'evento).

5. Gli organizzatori dell'evento di pubblico spettacolo dovranno garantire, in supporto alle Forze dell'ordine, il personale necessario alla vigilanza interna ed esterna al locale, nonché alle aree e strade limitrofe.

## **Art. 10** **Attività di Kite surf**

1. L'attività del Kite surf è vietata per tutta la stagione balneare su tutto il litorale del Comune di Fiumicino, con l'esclusione delle aree sotto indicate dove, è garantita la libera fruizione dell'attività di kitesurf ed è vietata la fruizione ai bagnanti per l'intera profondità della spiaggia e dello specchio acqueo antistante le seguenti zone:

**Zona A** - tratto di litorale compreso tra Fregene e Focene per una estensione di circa 250 m. a partire da 140 m. a sud del confine della struttura balneare denominata "La Perla";

**Zona B** - tratto di litorale compreso tra Fregene e Maccarese per una estensione di circa 250 m. a partire da 50 m. a nord del confine (lato Fregene) della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano;

**Zona C** - tratto di litorale compreso tra Passoscuro e Palidoro per una estensione di circa 50 m. a partire da 100 m. a nord di Via Stintino a Passoscuro;

**Zona D** - tratto di litorale posto a sud del confine nord del Comune di Fiumicino per una estensione di circa 200 metri a partire da 100 metri a sud del Fosso Cupino;

**Zona E** - tratto di litorale posto a sud della struttura balneare denominata Nautin' Club per un'estensione di circa 50 m. a partire da 10 m. a sud di detta struttura:

2. Nelle zone sopra individuate è permesso l'esercizio delle attività di kitesurf in conformità al Regolamento di disciplina del diporto nautico del circondario marittimo di Roma vigente e dell'Ordinanza di sicurezza balneare del Ministero dei Trasporti – Capitaneria di Porto.

3. I praticanti del Kitesurf, singolarmente o riuniti in Associazioni e/o Scuole, devono essere muniti di assicurazione contro eventuali danni causati a persone o cose.

4. L'esercizio dell'attività di Kitesurf nelle zone prestabilite dalla presente Ordinanza rimane subordinata al posizionamento di adeguata segnaletica e corridoi di lancio, disposti al centro del fronte mare di riferimento e conformi a quanto disposto dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare per la disciplina delle attività balneari emanata dalla Capitaneria di Porto di Roma.

5. I soggetti che intendono posizionare i corridoi di lancio e la relativa segnaletica fissa e galleggiante devono, preventivamente allo svolgimento dell'attività sportiva del Kitesurf, acquisire specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di disciplina del diporto nautico approvato con ordinanza della Capitaneria di Porto mediante istanza corredata da idonea planimetria e rappresentazione grafica.

6. I soggetti autorizzati dalla Capitaneria di Porto all'installazione e gestione dei corridoi di lancio e la relativa segnaletica fissa e galleggiante, devono garantirne il mantenimento ed il libero uso, ivi compreso quello dei mezzi di soccorso.

7. Il Comune di Fiumicino, a mezzo dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzione - Servizio Segnaletica, procederà alla verifica, manutenzione e posizionamento della cartellonistica necessaria.

8. La mancanza del corridoio di lancio preclude la pratica di Kitesurf nelle aree destinate a questa attività.

9. Nelle aree di che trattasi deve comunque essere garantito il libero transito sulla battigia.

10. Il Comune di Fiumicino è espressamente manlevato da qualsivoglia responsabilità per ogni danno a persone o cose che dovesse eventualmente verificarsi nei corridoi in questione e/o nelle aree destinate all'attività sportiva di Kitesurf o limitrofe alle stesse e derivanti dallo svolgimento della predetta attività.

11. Restano fatti salvi diversi ed ulteriori obblighi previsti dalle ordinanze in materia, promanate dalle competenti Autorità Marittime.

## **Art. 11**

### **Accesso in spiaggia ai cani**

1. E' garantito il libero accesso ai cani nel seguente tratto di spiaggia libera in gestione al Comune:

**Zona F** - tratto di litorale di Passoscuro per un'estensione di circa m. 300, che va da circa m. 100 a sud della zona **D** dedicata al kitesurf e circa m. 150 a nord della concessione intestata alle Suore Carmelitane di Santa Teresa del Bambin Gesù.

2. Il Comune di Fiumicino, a mezzo dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzione - Servizio Segnaletica, procederà alla verifica, manutenzione e posizionamento della cartellonistica necessaria.



**Art. 12**  
**Pratica del Naturismo**

1. E' garantita la libera pratica del naturismo nel seguente tratto di spiaggia libera in gestione al Comune:

**Zona G** - tratto di litorale compreso tra Fiumicino e Focene per un'estensione di circa 600 m. alle spalle della pineta di Via Coccia di Morto, compreso tra Via del Pesce Luna e 200 metri a sud della spiaggia antistante il radar aeroportuale.

2. Il Comune di Fiumicino, a mezzo dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzione - Servizio Segnaletica, procederà alla verifica, manutenzione e posizionamento della cartellonistica necessaria.

**Art. 13**  
**Attività di noleggio/rimessaggio/deposito di imbarcazioni**

1. L'attività di noleggio di imbarcazioni di qualunque dimensione, comprese le barche a vela, i catamarani, i kite surf, surf da onda, windsurfsurf, paddle surf, ecc, laddove consentita dalle finalità della concessione demaniale marittima o da atto integrativo, dovrà essere esercitata garantendo la presenza di personale di assistenza preposto alle informazioni e all'applicazione delle norme che disciplinano la navigazione nonché dotato di idonee capacità per l'assistenza, il soccorso ed il recupero a mare nel caso in cui si verificano avarie, rotture od incidenti delle imbarcazioni noleggiate.

2. Il noleggiatore è tenuto a comunicare al Comune – Ufficio Demanio Marittimo – le modalità e attrezzature tecniche finalizzate al predetto soccorso ed al recupero a mare. A tal fine è obbligatoria la dotazione di mezzi idonei quali moto d'acqua, battelli, gommoni ecc. Le unità da diporto e i mezzi da lavoro, prima di utilizzare il corridoio di lancio dovranno verificare che lungo lo stesso non vi siano pericoli e/o ostacoli per la navigazione tenuto conto della natura dei luoghi e delle caratteristiche delle unità da utilizzare, nonché dell'eventuale presenza di bagnanti e/o di altri natanti; dovranno di conseguenza sospendere l'attività ovvero astenersi dall'intraprenderla in caso di pericolo per la navigazione e/o per le persone. Si intendono qui recepite le prescrizioni dell'ordinanza n.40/2009 della Capitaneria di Porto di Roma.

3. Le scuole vela, di ogni genere, e scuole surf devono essere affiliate alla FIV o comunque ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.

**Art. 14**  
**Diritto di transito**

1. I concessionari delle strutture balneari di cui all'art. 1 devono consentire il libero, gratuito accesso e transito, durante l'orario di apertura, esclusivamente per raggiungere la battigia anche al fine della balneazione;

**Art. 15**  
**Varchi a mare**

1. I concessionari delle strutture balneari adiacenti i varchi a mare dovranno garantire la fruibilità dei varchi medesimi e altresì dovranno garantire la loro pulizia periodica tale da consentire a chiunque il passaggio. I concessionari delle strutture demaniali marittime adiacenti ai varchi a mare sono responsabili congiuntamente e solidalmente della manutenzione dei varchi e della loro pulizia e sono tenuti a comunicare al Comune le modalità di svolgimento del suddetto servizio.



2. E' vietata all'interno dei varchi a mare la sosta e il posizionamento di qualunque forma di struttura, recinzione e/o oggetto, che limiti o impedisca il regolare deflusso dei bagnanti e l'intervento dei soccorsi.

#### Art. 16

#### **Disciplina del commercio su aree demaniali marittime**

1. L'esercizio del commercio itinerante nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente ai possessori di regolare autorizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia di commercio, previa comunicazione al Servizio Demanio Marittimo che dovrà essere presentata all'ufficio protocollo, corredata della seguente documentazione (da prodursi in copia): permesso di soggiorno, documento di identità e autorizzazione al commercio itinerante.

2. Il controllo dell'attività è demandato al locale Comando di Polizia Municipale e/o alle altre Forze dell'Ordine.

3. Per l'esercizio del commercio ambulante è vietato l'uso di mezzi a motore.

4. L'accesso alle aree demaniali marittime per l'esercizio del commercio in forma itinerante può avvenire:

- a) esclusivamente nel periodo corrispondente alla stagione balneare;
- b) dalle ore 9,00 alle ore 19.00;
- c) esclusivamente a piedi e senza l'ausilio di mezzi a motore;
- d) senza ausili musicali o di amplificazione e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica;
- e) senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari.

#### Art. 17

#### **Controllo e sorveglianza Spiagge Libere Attrezzate**

1. Il controllo e la sorveglianza delle Spiagge Libere Attrezzate, nonché i rapporti con la Protezione Civile per garantire il Servizio di assistenza medica e la presenza delle autoambulanze con a bordo il medico sono affidati al locale Comando di Polizia Municipale di concerto con la Capitaneria di Porto e le Altre Forze dell'Ordine.

#### Art. 18

#### **Pubblicità dell'Ordinanza**

1. La presente Ordinanza deve essere tenuta esposta al pubblico, agli ingressi ed in luogo ben visibile, per tutta la stagione in ogni struttura di cui all'art. 1 unitamente all'Avviso Pubblico, in allegato, sulle prescrizioni per l'uso delle spiagge comunali, che ne costituisce parte integrante.

#### Art. 19

#### **Disposizioni finali**

1. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e di far osservare la presente Ordinanza ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

2. L'Amministrazione e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza sull'osservanza delle norme della presente ordinanza.

#### Art. 20



## Sanzioni

1. Le violazioni della presente Ordinanza sono sanzionate, fatte salve le sanzioni enali se il fatto costituisce reato, con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, fatta altresì salva l'eventuale decadenza della concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art.47 del C.N.

2. La presente Ordinanza è trasmessa ad Enti ed Istituzioni competenti, nonché alle Associazioni di categoria degli operatori balneari. In particolare viene trasmessa:

- all'area Lavori Pubblici e manutenzione urbana, per il posizionamento della nuova cartellonistica e verifica di quella già esistente;
- all'area Edilizia e Verde Urbano, al fine di garantire la pulizia delle aree di spiaggia indicate con le lettere dalla A alla H.

IL SINDACO

